

Città di Atripalda



Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Municipale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

S O M M A R I O

Capo I – Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

Capo II – Armeria - Tenuta e custodia delle armi

Art. 4 - Istituzione dell'armeria

Art. 5 - Caratteristiche dell'armeria

Art. 6 - Consegna delle armi e delle munizioni

Art. 7 - Doveri dell'assegnatario

Art. 8 - Doveri del consegnatario

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 10 - Custodia delle armi

Art. 11 - Armadi metallici

Art. 12 - Prescrizioni per la Sicurezza

Art. 13 - Controlli

Capo III – Modalità di porto dell'arma

Art. 14 - Servizi prestati con arma

Art. 15 - Esenzione dal porto

Art. 16 - Servizi di collegamento e rappresentanza

Art. 17 - Dotazione della sciabola

Art. 18 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Capo IV – Addestramento

Art. 19 - Addestramento al tiro

Art. 20 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Capo V – Disposizioni finali

Art. 21 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

Art. 23 - Entrata in vigore

Capo I – Generalità e tipo di armi

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale della Città di Atripalda ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della Città di Atripalda, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.
3. La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del trasgressore.
4. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità di personale in servizio ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di un'arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.
2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
3. La tipologia dell'attuale dotazione di armamento, conformemente all'art. 4 del D.M. 4/3/1987 n. 145, è così configurata :
 - Pistola semiautomatica Beretta mod. 84 F calibro 9 corto;
 - Pistola semiautomatica Beretta mod. 98 FS calibro 9x21;
4. Il Corpo può essere dotato di sciabole, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del D.M. 4/3/1987 n. 145, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
5. Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, oltre all'arma di ordinanza, possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante

del Corpo, anche di strumenti operativi e di autotutela. A tal fine è costituita un'apposita dotazione di reparto.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

A) ASSEGNAZIONE IN VIA CONTINUATIVA

1. L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni uno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi :
 - a) Le generalità complete dell'Operatore;
 - b) Gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d) La descrizione del munizionamento.
2. Del provvedimento è fatta menzione, ed annualmente confermato, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
3. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
4. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.
6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal comune di appartenenza e viceversa.

B) ASSEGNAZIONE IN VIA OCCASIONALE

1. L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Comandante.
2. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d), nonché:
 - a) Il servizio da espletare in armi;
 - b) La durata del servizio;
 - c) L'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.
3. L'arma è assegnata in via occasionale agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso delle qualità di agente di Pubblica sicurezza.

4. Le armi sono restituite a fine turno, comprese le munizioni, e custodite in armadi metallici corazzati come indicato al successivo art. 10.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro dello stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone, nonché a seguito di visita medica che ne attesti l'inidoneità.

Nei bandi di concorso relativi all'assunzione di personale della Polizia Municipale sarà fatta esplicita menzione della obbligatorietà dell'uso dell'arma nell'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza. Eventuale successiva rinuncia all'uso delle armi comporta la perdita dei requisiti necessari alla permanenza nel Corpo di Polizia Municipale.

CAPO II – Armeria - Tenuta e Custodia delle Armi

Art. 4 - Istituzione dell'armeria

1. L'istituzione dell'armeria è obbligatoria, ai sensi del D.M. 04/03/1987, n. 145, qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni superiori a duemila cartucce.

Art. 5 - Caratteristiche dell'armeria

2. L'armeria deve essere sistemata in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo dell'accesso e deve essere munita di porta blindata, oppure dotata di inferriata e grata metallica di sicurezza; essa deve altresì disporre di serratura di sicurezza e congegni di allarme.
3. La porta deve essere munita di finestrella con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.
4. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Art. 6 - Consegna delle armi e delle munizioni

1. Il Copro di Polizia Municipale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o in sua assenza di chi ne fa le veci.
2. Il Comando è altresì dotato di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Municipale, per:
 - le ispezioni settimanali e mensili;
 - le riparazioni delle armi;
 - i materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria delle armi.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale aventi la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 7 - Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:
 - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - Segnalare immediatamente al Comandante ogni anomalia relativa al corretto funzionamento dell'arma;
 - Applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - L'arma, quando non è sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
 - Le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
 - L'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio comunale per un periodo superiore a 5 giorni, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 8 - Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario cura con la massima diligenza:
 - La custodia e la consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - La effettuazione dei controlli;
 - La tenuta dei registri e della documentazione;
 - La scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o suo sostituto, individuati dal Comandante, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 3, nel registro di cui all'art. 6.
2. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne

hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 10 - Custodia delle armi

1. Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'armeria .
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.
4. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 11 - Armadi metallici

1. Le chiavi di accesso all'armeria e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Comandante in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.
2. Il consegnatario delle armi è dotato di registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono numerate.

Art. 12 - Prescrizioni per la Sicurezza

1. All'interno dell'armeria, nel locale antistante e nel luogo destinato a carico e scarico delle armi, devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
 - Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; in particolare le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate utilizzando

l'apposito dispositivo. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.

- Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo possono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad una immersione al gelo o a particolari fonti di calore.
- Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite ogni 5 anni.
- Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
- Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.
- Per i doveri del consegnatario dell'armeria si rimanda a quanto contenuto nell'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, oltre a quanto contenuto nel presente Regolamento.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comandante o il consegnatario dell'armeria, effettueranno, senza preavviso, controlli sugli assegnatari delle armi, per accertare la rispondenza delle stesse e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.
2. Il Sindaco o l'assessore delegato, unitamente al Comandante, dispongono visite di controllo ed ispezioni interne periodiche.

CAPO III – Modalità di porto d'armi

Art. 14 - Servizi prestati con arma

1. Gli addetti della Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, previa autorizzazione, viene prestato servizio in abito civile, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Il Comandante e gli Ufficiali, se autorizzati dallo stesso, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. Il personale che svolge servizio interno è esentato dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità.

Art. 15 - Esenzione dal porto

1. Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani, ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali strumenti di lavoro.

Art. 16 - Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché

dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

Art. 17 - Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del D.M. 4/3/1987 n. 145.
2. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità, dal Comandante, dal Vice Comandante, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme. La sciabola verrà altresì impiegata dai graduati direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dai graduati posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Municipale i quali rendano gli onori di autorità comunali o altre autorità pubbliche.
3. Il Comandante provvederà con adeguati provvedimenti all'acquisto, alla conservazione ed all'assegnazione della sciabola.

Art. 18 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione.
2. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO IV – Addestramento

Art. 19 - Addestramento al tiro

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati:
 - a) Previo accertamento del possesso dei requisiti psico fisici necessari;
 - b) Dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio armato in un Corpo di Polizia dello Stato o nelle Forze Armate e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. Il conseguimento del certificato di maneggio armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente, lettera b).
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comune provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.
4. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è stata assegnata in via continuativa, previa autorizzazione scritta del Comandante del Corpo, che provvederà anche ad informare la Prefettura competente, recarsi durante il periodo autorizzato al poligono, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio. Nel caso considerato tutti i costi sono a carico dell'interessato e l'attività svolta deve considerarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 20 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.
2. Il Sindaco a mezzo del Comandante del Corpo comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo che vi prendono parte.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 21 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui alla Legge 07 marzo 1986, n. 65, alla Legge Regionale 13 giugno 2003, n. 12, al Decreto del Ministero dell'Interno 04 marzo 1987, n. 145, al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale.
2. Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 22 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Copia del presente Regolamento viene comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Avellino.